

N. R.G200/2013**TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA**

Ufficio Esecuzioni

Nella procedura esecutiva iscritta al n. r.g. **200/2013** promossa da:

contro

ORDINANZA

Il G.E.,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9-4-2024 ed esaminate le note autorizzate, depositate dalle parti in data 8-5-24;

Rilevato:

- 1) che la presente procedura ha per oggetto due lotti, e segnatamente,;
- 2) che in relazione al lotto 2 è stata dichiarata con provvedimento in data 9-2-18 dal precedente GE la chiusura anticipata dell'esecuzione, visto l'art. 164 bis disp. att. cpc e rilevato che non era più possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni creditorie;
- 3) che quanto al lotto 1, con ricorso urgente in data 16-2-21 depositato innanzi al precedente GE, il delegato segnalava: *“che gli immobili di cui al Lotto nr. 1 non risultano più intestati al debitore sig. BG ma al Ministero dell'Economia e delle Finanze; - che da un maggiore controllo ha potuto constatare come in data 12/11/2014, R.P 2859- R.G 7074 pertanto successivamente al pignoramento trascritto in data 6/06/2013, è stato trascritto un sequestro Penale ex art 321 C.P.P sugli immobili oggetto di esecuzione a favore dell'Erario dello Stato; - che, successivamente in data 19/11/2019 R.P 3489- R.G. 5354 , sempre a favore*

dell'Erario dello Stato è stato trascritto un decreto esecutivo di confisca ex art 240 c.p.;

4) che, subentrata la scrivente quale Ge della presente procedura e richiesto aggiornamento della ispezione ipotecaria al delegato, quest'ultimo depositava in data 29-4-24 atto aggiornato del seguente tenore:

5. TRASCRIZIONE CONTRO del 12/11/2014 - Registro Particolare 2859 Registro Generale 4074
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA Repertorio 4710/2014 del 07/11/2014
ATTO GIUDIZIARIO - SEQUESTRO PREVENTIVO PENALE EX ART.321 C.P.P.
Immobili siti in CANNETO SULL'OGLIO(MN)
Nota disponibile in formato elettronico
Documenti successivi correlati:
 1. Trascrizione n. 3489 del 19/11/2019

6. TRASCRIZIONE CONTRO del 19/11/2019 - Registro Particolare 3489 Registro Generale 5354
Pubblico ufficiale TRIBUNALE DI BOLOGNA SEZ. GIP Repertorio 1058/2019 del 11/09/2019
ATTO GIUDIZIARIO - DECRETO ESECUTIVO DI CONFISCA EX ART. 240 C.P.
Immobili siti in CANNETO SULL'OGLIO(MN)
Nota disponibile in formato elettronico
Formalita di riferimento: Trascrizione n. 2859 del 2014

Considerato:

che in linea generale, in relazione al sequestro di cui all'art. 321 c.p.p. e alla confisca ex art. 240 c.p., (oggetto della presente procedura), difettano sia una disciplina specifica in relazione ai rapporti tra le relative misure di prevenzione e il processo esecutivo, come contenuta nel codice antimafia, nonché pure un richiamo esplicito a tale disciplina, come quello di cui all'art. 104 bis co. 1 quater d.a. c.p.p., sicchè detto vuoto normativo è stato colmato nell'evoluzione giurisprudenziale, attraverso due orientamenti contrapposti, che ruotano intorno a due presupposti differenti, ovvero che l'acquisto dello Stato mediante la misura reale avvenga a titolo originario (cd tesi *panpenalistica*) o piuttosto a titolo derivativo;

che secondo tale ultimo orientamento, che in passato ha avuto significative espressioni, posto che la *ratio* non è quella di ottenere l'acquisto del bene bensì una finalità repressiva di sottrarre i beni alla disponibilità dell'indagato-imputato, si realizzerebbe una successione particolare in favore dello Stato e quindi il criterio di risoluzione della controversia in merito ai rapporti tra sequestro e confisca e procedura esecutiva si risolverebbe in base al criterio del

cd “*ordo temporalis*” delle formalità pubblicitarie (artt. 2643, 2644, 2808, 2915 c.c.);

che su questa linea si annoverano, tra le altre:

- Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 5988 del 03/07/1997, per la quale “*La confisca, sia essa quella regolata dagli artt. 236 e 240 cod. proc. pen., quale misura di sicurezza, sia quella disciplinata come vera e propria sanzione o surrogato di sanzione da alcune leggi speciali (soprattutto in materia fiscale), e sia quella avente - infine - duplice carattere preventivo e repressivo, dà luogo ad un acquisto in favore dello Stato, del bene confiscato, non altrimenti definibile che come "derivativo", proprio in quanto esso non prescinde dal rapporto già esistente fra quel bene ed il precedente titolare, ma anzi un tale rapporto "presuppone" ed un tal rapporto è volto a fare venir meno, per ragioni di prevenzione e/o di politica criminale, con l'attuare il trasferimento del diritto, dal privato condannato o indiziato di appartenenza ad associazioni mafiose, allo Stato.*”
- Cass. pen. Sez. un., Sentenza n. 9 del 28/04/1999, per la quale “*L'applicazione della confisca non determina l'estinzione del preesistente diritto di pegno costituito a favore di terzi sulle cose che ne sono oggetto quando costoro, avendo tratto oggettivamente vantaggio dall'altrui attività criminosa, riescano a provare di trovarsi in una situazione di buona fede e di affidamento incolpevole. In siffatta ipotesi la custodia, l'amministrazione e la vendita delle cose pignorate devono essere compiute dall'ufficio giudiziario e il giudice dell'esecuzione deve assicurare che il creditore pignoratizio possa esercitare il diritto di prelazione sulle somme ricavate dalla vendita*”;
- Cass. pen. sez. 3, Sentenza n. 51043 del 2018, per la quale «*l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in sede esecutiva dipende dalla trascrizione del sequestro, che deve essere antecedente a quella del pignoramento immobiliare, venendo così a rappresentare il presupposto per la confisca anche successivamente all'acquisto. Diversamente, se la trascrizione del sequestro è successiva, il bene deve ritenersi*

appartenere al terzo «pleno iure» con conseguente impossibilità della confisca posteriore all'acquisto»;

- Cass. Civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 28242 del 10/12/2020 per la quale: *“La speciale disciplina dettata dall'art. 55 del d.lgs. n. 159 del 2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), come modificata dalla l. n. 161 del 2017, è applicabile esclusivamente alle ipotesi di confisca ivi previste o da norme che esplicitamente vi rinviano (come l'art. 104 bis disp. att. c.p.p.), con conseguente prevalenza dell'istituto penalistico sui diritti reali dei terzi che, solo se di buona fede, possono vedere tutelate le loro ragioni in sede di procedimento di prevenzione o di esecuzione penale; viceversa, la predetta disciplina non è suscettibile di applicazione analogica a tipologie di confisca diverse, per le quali, nei rapporti con le procedure esecutive civili, vige il principio generale della successione temporale delle formalità nei pubblici registri, sicché, ai sensi dell'art. 2915 c.c., l'opponibilità del vincolo penale al terzo acquirente in executivis dipende dalla trascrizione del sequestro (ex art. 104 disp. att. c.p.p.) che, se successiva all'acquisto, impedisce la posteriore confisca del bene acquisito dal terzo "pleno iure";*

che a tale orientamento si contrappose invece quello per il quale trattasi di acquisto a titolo originario, sicché l'esecuzione già iniziata è improseguibile, indipendentemente dal fatto che la misura sia stata trascritta dopo la trascrizione del pignoramento (fatta salva la tutela dell'eventuale aggiudicatario) e il creditore, anche quando vanti un diritto di prelazione anteriore alla misura penale, potrà soddisfarsi in via posticipata alla fase successiva alla confisca e solo in sede di liquidazione penale laddove il creditore potrà far valere il proprio *ius praelationis*;

Che su questa posizione si annoverano, tra le altre:

- Cass. pen. Sez. 3, Sentenza n. 42464 del 10/06/2015 per la quale *“L'esecuzione (già iniziata) è improseguibile fin dal momento del sequestro preventivo, anche quando il sequestro è posteriore all'ipoteca o al pignoramento”.*
- Cass pen. Sez. 5, Sentenza n. 1390 del 27/10/2016, (dep. 12/01/2017), per la quale: *“In tema di sequestro preventivo, il creditore assistito da*

garanzia reale non è legittimato a chiedere la revoca della misura mentre il processo è pendente, in quanto la sua posizione giuridica non è assimilabile a quella del titolare del diritto di proprietà ed il suo diritto di sequela non esclude l'assoggettabilità del bene a vincolo, essendo destinato a trovare soddisfazione solo nella successiva fase della confisca e non attraverso l'immediata restituzione del bene, come invece accadrebbe per il proprietario”;

- Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 30990 del 30/11/2018 per la quale: “*Gli effetti della confisca penale, di qualunque natura, del bene ipotecato ai sensi dell'art. 12-sexies del d.l. n. 306 del 1992, convertito in l. n. 306 del 1992, prevalgono sui diritti dei terzi creditori del soggetto in danno del quale la confisca stessa è operata, anche se si tratti di diritti reali di garanzia iscritti anteriormente, con il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca, essendo sufficiente che il vincolo venga apposto quando il bene è ancora di proprietà del condannato sussistendo il solo limite dell'intervenuto trasferimento del bene pignorato prima della confisca.*”;
- Cass., Sez. 3 - , Sentenza n. 3709 del 08/02/2019 per la quale: «*Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ex l. n. 575 del 1965 su un bene immobile oggetto di espropriazione forzata, l'interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 194, della l. n. 228 del 2012, su quello del creditore a soddisfarsi sull'immobile, ma è sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all'entrata in vigore della stessa l. n. 228 del 2012 (1° gennaio 2013), restando irrilevante la circostanza che l'erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all'aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa*”;

che nell’ambito di questi due contrapposti orientamenti, va segnalato l’arresto di Cass. pen. n. 39201/2021 (nel solco panpenalistico), che ha esteso la potenzialità della norma per risolvere il conflitto tra misure reali penali c.d. ordinarie e procedure esecutiva sulla scorta del Codice antimafia, affermando che l’art. 104 bis cit. costituisce una base normativa diretta per l’applicabilità del Codice

antimafia, quanto ai conflitti in oggetto, per la confisca allargata e anche per le procedure concorsuali, mentre per le misure penali tradizionali costituisce una base normativa indiretta, ovvero sulla scorta di plurimi rinvii;

che tale orientamento ha trovato voci favorevoli nella giurisprudenza di merito (ad es. Tribunale di Napoli Nord) e invece voci contrarie, che fanno leva sul fatto che il Codice antimafia, in quanto normativa speciale, richiederebbe, ai fini dell'estensione del relativo ambito applicativo, un'espressa scelta normativa (Tribunale di Napoli);

che infine sono intervenuti il Codice della crisi che, nel settore delle procedure concorsuali, ha affermato la prevalenza della misure reale penale, ove ai sensi dell'art. 317 CCI i criteri di prevalenza vanno ricercati nella disciplina di cui al d. 159/11 che all'art. 55 prevede che *“Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca”* nonché la modifica all'art 104 bis c. 1 bis disp att c.p.p¹, per il quale *“in caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo”*;

che si ritiene (condivisibilmente) che in base all'art. 12 delle preleggi sia possibile predicare l'applicazione analogica della normativa richiamata anche nel caso di esecuzioni individuali, attese la lacuna normativa e l'analogia della materia (la liquidazione giudiziale mantiene infatti la sua funzione esecutiva fondata su un pignoramento collettivo): diversamente opinando, sarebbe difficile giustificare l'impossibilità di liquidazione in sede concorsuale rispetto a quella individuale;

che per le misure tradizionali anteriori al Codice della crisi, quale è la presente, il problema esegetico permane;

¹ 1-bis. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello stesso e della gestione dei beni. In caso di sequestro disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice o di confisca ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo(1).

che secondo un orientamento, infatti, il Codice della crisi non potrebbe essere invocato quale addentellato normativo per l'interpretazione del pregresso contesto (Cass. pen. Sez. 3 - , Sentenza n. 3575 del 26/11/2021 Cc.), proprio in considerazione della mancanza di un ordito normativo già vigente la cui interpretazione debba essere coadiuvata dalla normativa sopravvenuta;

che secondo altro orientamento espresso nella giurisprudenza di merito (Trib. Verona, 28-12-22, est dott. Burti), tali principi sarebbero applicabili anche alle procedure concorsuali (ed esecutive) iniziate prima della sua entrata in vigore, per due ordini di ragioni: 1) la prima che, in mancanza di disposizione di diritto transitorio, in base al principio *tempus regit actum*, l'atto processuale non ancora compiuto è retto dalle nuove regole; 2) la seconda è che l'applicazione dell'art. 317 cci alle procedure esecutive già pendenti consente di colmare la lacuna dell'ordinamento, che non regolava il rapporto tra misure reali tradizionali e esecuzioni individuali e concorsuali, consistente nel rinvio all'art. 2915 c.c. che attiene a vincoli di indisponibilità del bene dipendenti da atti negoziali e quindi tesi a proteggere interessi privatistici recessivi rispetto a quelli del creditore procedente che abbia già vincolato il bene al soddisfacimento del proprio credito, diversamente dai vincoli d'indisponibilità che dipendono da atto autoritativo dell'Autorità giudiziaria per la sottrazione del prezzo, del prodotto o del profitto del reato o del suo equivalente dal patrimonio dell'indagato per assicurarne la corretta gestione o il ritorno nel circuito dell'economia legale;

Ritenuto:

che, ricostruito in questi termini il quadro, debba prestarsi adesione all'orientamento secondo il quale anche per il periodo anteriore alla entrata in vigore del codice della crisi vada applicato il principio della prevalenza della misura reale rispetto alla procedura esecutiva individuale;

che in particolare conducano a tale conclusione i seguenti motivi: 1) per costante orientamento giurisprudenziale e dottrinale la dichiarazione di fallimento (o l'apertura di liquidazione giudiziale) comporta un pignoramento generale, sicché la situazione di fatto che si viene a creare è sovrapponibile a quella della procedura esecutiva individuale; 2) la trascrizione della confisca influisce senza dubbio sulla appetibilità del bene, non potendosi far affidamento sull'ordine di cancellazione del gravame da parte del Ge, dovendovi provvedere il giudice

penale a seguito di ulteriori azioni giudiziali, con rischio di intraprendere una procedura destinata a chiudersi in via anticipata, per impossibilità di conseguire un ragionevole soddisfacimento delle ragioni del creditore; 3) in un processo scandito per fasi, quale è quello esecutivo, in assenza di norme di diritto transitorio (assenti per le procedure esecutive individuali, in virtù del richiamato vuoto normativo) le nuove regole si applicheranno agli atti adottati successivamente alla entrata in vigore e in relazione alle fasi non concluse; 4) per condivisibile orientamento dottrinale, la modifica normativa sostanzierebbe un principio generale dell'ordinamento giuridico, finalizzato a contemperare la tutela del credito con la protezione degli interessi sottesi alla confisca; 5) tale soluzione consente di individuare in modo certo regole che presidiano la aggiudicazione, nell'ottica di stabilità degli effetti della stessa;

che pertanto nella presente procedura, per quanto attiene al lotto 1, indipendentemente dall'ordine delle trascrizioni invocato dai creditori, debba essere dichiarata la improseguibilità, con conseguente estinzione, per essere sopravvenuta confisca definitiva sui relativi beni staggiti;

PQM

dichiara la improseguibilità della presente procedura in relazione al lotto 1, per sopravvenuta confisca definitiva penale dei beni staggiti;

ordina

la cancellazione del pignoramento di cui alla nota di trascrizione del pignoramento immobiliare eseguita il 6-6-2013 ai nn. 2152 RG e 1510 RP., limitatamente al bene di cui al lotto 1 (...)

Dispone che il delegato provveda alla chiusura del **c/c 063831** intestato alla procedura e acceso presso la BANCA ... e che la somma eventualmente presente sul conto corrente sia restituita al debitore fino all'estinzione del conto.

Autorizza il creditore procedente a ritirare il titolo esecutivo e i documenti prodotti.

Riserva la liquidazione di eventuali compensi e spese agli ausiliari all'esito di presentazione delle rispettive istanze

Si comunichi.

Mantova, 9 maggio 2024

Il giudice dell'esecuzione

dott. Francesca Arrigoni